

COMUNE DI
GRAMMICHELE

I.U.C.
IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

INFORMA che dal 2014 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

IMU

Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

Sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creso del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (fattispecie introdotta a decorrere dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/1985;

Sono assimilati ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locatari;
- le unità immobiliari possedute (a titolo di proprietà o di usufrutto) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non siano locatari;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali.

A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una detrazione di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate:

- la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2013;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimento-politichefiscali/fiscaltalocale/imu2012/sceltaregione.htm>.

Considerato che entro il 23 maggio 2014 il Comune non ha deliberato le aliquote IMU 2014, per la prima rata dovranno applicarsi le seguenti aliquote:

• aliquota di base	7,6 ‰
• per abitazione principale (A1, A8 e A9).....	4,0 ‰
• per altri immobili.....	7,6 ‰

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per l'IMU sono:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
"3913" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";
"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato con modello di versamento F24,

Il Codice Ente èE133

TASI

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Sono in ogni caso esclusi/esenti i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;

Soggetti passivi della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014 il Comune determinerà le aliquote dell'imposta e la percentuale di ripartizione della quota tra proprietario e occupante e disciplinerà le eventuali riduzioni.

Considerato che il Comune non ha deliberato entro il 23 maggio 2014 per la TASI, il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate:

- la prima rata entro il 16 settembre 2014, salvo diverse disposizioni legislative;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimento-politichefiscali/fiscaltalocale/imu2012/sceltaregione.htm>.

TARI

Presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Soggetti passivi della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario;

In attesa della determinazione delle tariffe TARI, questo Comune invierà un avviso di pagamento a titolo di acconto TARI dovuta per l'anno 2014, riferito ai primi nove mesi del 2014, calcolato sulla base delle tariffe TARSU 2013, .

Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire, giusta delibera di Consiglio Comunale n.42 del 19/05/14, alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 30/06/2014, importo relativo al primo trimestre;
- seconda rata entro il 30/08/2014 importo relativo al secondo trimestre;
- terza rata entro il 30/10/2014 importo relativo al terzo trimestre;

d) quarta rata entro il 30/12/2014, importo a conguaglio, calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, al quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Il comune provvederà all'invio ai contribuenti dei modelli F24 precompilati;

I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per la TARI sono:

"3944" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011"
"3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011"
"3945" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. - INTERESSI"
"3946" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI"
"3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - INTERESSI"
"3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI"

DICHIARAZIONI IUC

La dichiarazione relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

GRAMMICHELE, lì 03/06/2014

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
Dott.ssa Giuliana Raniolo

CEL EDITRICE

IL SINDACO

Salvatore Canzoniere